

DELIBERAZIONE 13 DICEMBRE 2012
536/2012/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ GIORNALIERA PER IL TRASPORTO DI GAS TRA IL PUNTO DI SCAMBIO AUSTRIACO DI BAUMGARTEN ED IL SISTEMA GAS ITALIANO VIA TARVISIO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 80/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 80/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2012, 108/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 108/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 232/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 232/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 82/2012/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 82/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2012, 390/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 390/2012/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e i suoi successivi aggiornamenti;

- le linee guida relative ai meccanismi per l’allocazione della capacità nei gasdotti europei di ACER - Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia 3 agosto 2011, n. FG-2011-G-001, recante “Framework guidelines on capacity allocation mechanisms for the European gas transmission network”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- la società Trans Austria Gasleitung GmbH (di seguito: TAG), operatore del sistema di trasporto austriaco interconnesso con la rete nazionale di gasdotti presso il punto di entrata di Tarvisio, ha autonomamente istituito una procedura per allocare su base giornaliera sul proprio sistema di trasporto capacità per un servizio di trasporto su base interrompibile (di seguito: servizio TAG *day-ahead*);
- l’Autorità, con la deliberazione 80/2012/R/gas:
 - a) ha avviato un procedimento finalizzato a integrare le modalità con le quali le imprese di trasporto rendono giornalmente disponibili, presso i punti di entrata interconnessi con l’estero, le capacità conferite e non utilizzate, in linea con le disposizioni comunitarie in materia e con la loro prospettata evoluzione e sviluppando la cooperazione in materia con le autorità di regolazione interessate, al fine di promuovere il conferimento congiunto delle medesime capacità;
 - b) ha previsto che possano essere adottate anche misure temporanee e transitorie limitate a singoli punti di entrata, al fine di consentire un efficace coordinamento tra i sistemi interconnessi e la sperimentazione di soluzioni implementative comunque necessariamente transitorie;
- nell’ambito del predetto procedimento, con il documento per la consultazione 82/2012/R/gas, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito all’introduzione di disposizioni transitorie volte a consentire l’immissione nella rete nazionale di trasporto di quantitativi di gas in utilizzo delle capacità di trasporto rese disponibili dal servizio TAG *day-ahead*;
- con nota in data 22 marzo 2012, l’Autorità, in linea con le disposizioni della deliberazione 80/2012/R/gas, ha segnalato all’Autorità di regolazione austriaca, Energie-Control Austria (di seguito: E-Control), l’esigenza di intraprendere e concludere tempestivamente un confronto per la definizione di norme congiunte per l’allocazione di capacità e per la gestione delle congestioni;
- con la deliberazione 108/2012/R/gas, l’Autorità ha introdotto disposizioni transitorie, valide sino al 31 maggio 2012, per la gestione della capacità, presso il punto di entrata di Tarvisio, in linea con gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 82/2012/R/gas;
- con la deliberazione 232/2012/R/gas, l’Autorità ha disposto, a partire dall’1 giugno 2012 e sino al 30 settembre 2012, una prima evoluzione della disciplina definita dalla deliberazione 108/2012/R/gas, che prevede l’integrazione della disciplina stessa con specifiche disposizioni funzionali alla determinazione della capacità, che tengano conto della effettiva disponibilità presso il punto di Tarvisio, anche in relazione a temporanee riduzioni della stessa;

- gli uffici dell’Autorità hanno predisposto e condiviso con gli uffici di E-control una proposta di linee guida per l’introduzione di un meccanismo di allocazione della capacità giornaliera su base *day-ahead* per il trasporto di gas tra il punto di scambio austriaco di Baumgarten ed il sistema gas italiano, via Tarvisio, coerente con le disposizioni delle linee guida relative ai meccanismi per l’allocazione della capacità nei gasdotti europei di ACER;
- il Dipartimento Affari Internazionali, Strategie e Pianificazione (DAISP) e la Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas (DMEG) hanno condotto, in coordinamento con gli uffici di E-Control, un processo di ricognizione sulle linee guida di cui al punto precedente, al fine di raccogliere le eventuali osservazioni di tutte le parti interessate, prima di sottoporre le linee guida stesse all’approvazione dell’Autorità e di E-Control;
- con la deliberazione 390/2012/R/gas, l’Autorità, al fine di consentire la valutazione nel procedimento dei contributi delle parti interessate, evitando nel contempo soluzioni di continuità nella gestione della capacità presso il punto di entrata di Tarvisio, ha disposto la proroga della disciplina transitoria introdotta dalla deliberazione 108/2012/R/gas, così come integrata dalla deliberazione 232/2012/R/gas, sino a successivo provvedimento e comunque non oltre l’1 aprile 2013, data del previsto avvio di una piattaforma comune europea di allocazione della capacità transfrontaliera;
- Snam Rete Gas e TAG hanno aderito al progetto europeo per la creazione, della citata piattaforma comune europea di allocazione della capacità transfrontaliera, sulla quale potranno essere gestite a partire dall’1 aprile 2013, le procedure previste nelle linee guida di cui al punto precedente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- nel corso del processo di ricognizione, che ha registrato una generale condivisione della proposta di linee guida, è emersa la necessità di prevedere, ai fini dell’implementazione del meccanismo di allocazione giornaliera della capacità e limitatamente al punto di entrata di Tarvisio:
 - a) che non si applichino alcuni dei criteri di conferimento attualmente previsti dalla deliberazione 137/02 ed alcuni degli obblighi per gli utenti di preventiva presentazione di documenti e dati relativi contratti di importazione oggetto dei quantitativi di gas da immettere in rete;
 - b) l’aggiornamento del codice di trasporto di Snam Rete Gas in coerenza con i criteri delle linee guida;
- gli uffici dell’Autorità e di E-Control hanno raggiunto un sostanziale accordo su una versione condivisa delle linee guida, tenuto conto dell’esito del processo di ricognizione, ad eccezione di alcuni aspetti, su cui il confronto è ancora in corso, tali aspetti non incidono sui meccanismi di allocazione della capacità ma riguardano l’entità dei corrispettivi da riconoscere agli utenti per la capacità resa disponibile alle imprese di trasporto e da queste ceduta a terzi nell’ambito delle

procedure di allocazione *day ahead*, nonché la relazione tra mercato secondario della capacità e meccanismi di gestione delle congestioni;

- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo, all'articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall'Autorità sia pubblicato sul suo sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare tempestivamente il procedimento per l'aggiornamento del codice di trasporto di Snam Rete Gas, ai sensi della deliberazione ARG/gas 55/09, al fine di consentirne il completamento in tempi compatibili con il previsto avvio all'1 aprile 2013 della piattaforma comune europea di allocazione della capacità transfrontaliera;
- prevedere a tal fine che Snam Rete Gas applichi i criteri di conferimento previsti dalle linee guida allegate al presente provvedimento fatte salve successive integrazioni in esito alla conclusione del processo di condivisione con E-Control;
- disporre che Snam Rete Gas renda disponibile, con decorrenza dall'1 aprile 2013, un servizio di allocazione della capacità giornaliera in attuazione dei criteri delle suddette linee guida;
- prevedere che l'accesso al servizio di cui al punto precedente sia garantito a tutti gli utenti del servizio di trasporto di Snam Rete Gas adempienti agli obblighi contrattuali previsti nel codice di rete di trasporto e che abbiano presentato adeguate garanzie in relazione alle capacità richieste;
- prevedere che, ai fini dell'implementazione del meccanismo di allocazione giornaliera della capacità e limitatamente al punto di entrata di Tarvisio, non si applichino alcuni dei criteri di conferimento attualmente previsti dalla deliberazione 137/02 ed alcuni degli obblighi per gli utenti di preventiva presentazione di documenti e dati relativi contratti di importazione oggetto dei quantitativi di gas da immettere in rete;
- disporre che Snam Rete Gas trasmetta all'Autorità, previa effettuazione della relativa consultazione ai sensi della deliberazione ARG/gas 55/09, una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto funzionale a dare attuazione a partire dall'1 aprile 2013 alle disposizioni del presente provvedimento;
- prevedere che, nelle more della definizione con successivo provvedimento dell'Autorità della tariffa per il servizio di allocazione della capacità giornaliera in attuazione dei criteri delle linee guida, Snam Rete Gas si applichi agli utenti un corrispettivo in linea con i criteri della deliberazione 108/2012/R/gas

DELIBERA

1. di prevedere che la società Snam Rete Gas renda disponibile con decorrenza dall'1 aprile 2013 un servizio di allocazione della capacità giornaliera su base day-ahead per il trasporto di gas tra il punto di scambio austriaco di Baumgarten ed il sistema gas italiano;
2. di prevedere che l'accesso al servizio di cui al punto precedente sia garantito a tutti gli utenti del servizio di trasporto di Snam Rete Gas adempienti agli obblighi contrattuali previsti nel codice di rete di trasporto e dotati di adeguate garanzie in relazione alle capacità richieste;
3. di prevedere che, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7.2 ed all'articolo 8, commi 8.1, lettera a) e 8.2, lettera c), della deliberazione 137/02, e limitatamente al servizio di cui al punto 1, non sia richiesta agli utenti, ai fini della richiesta di allocazione della capacità, la preventiva presentazione dei documenti e delle informazioni relative ai contratti di importazioni aventi ad oggetto i quantitativi di gas da immettere in rete, fatto salvo l'obbligo di rendere disponibili i medesimi documenti e informazioni su richiesta dell'Autorità;
4. di prevedere che, nelle more della definizione con successivo provvedimento dell'Autorità della tariffa per il servizio di cui al punto 1, Snam Rete Gas applichi agli utenti per la capacità di trasporto conferita nell'ambito del medesimo servizio il corrispettivo mensile di capacità relativo al punto di entrata di Tarvisio riproporzionato su base giornaliera;
5. di prevedere che il corrispettivo di cui al punto precedente si applichi anche alla capacità interrompibile allocata nella misura in cui essa sia effettivamente disponibile;
6. di prevedere che la società Snam Rete Gas trasmetta all'Autorità, entro il 20 febbraio 2013, previa effettuazione della relativa consultazione ai sensi della deliberazione ARG/gas 55/09, una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto funzionale a dare attuazione a partire dall'1 aprile 2013 alle disposizioni del presente provvedimento, secondo i criteri previsti dalle linee guida allegate al presente provvedimento (*Allegato A*) in luogo dei criteri di cui all'articolo 9, della deliberazione 137/02;
7. di stabilire che fino al 31 marzo 2013 continuino ad applicarsi le disposizioni di cui ai punti da 1 a 5, 7 e 8, della deliberazione 108/2012/R/gas, nonché le disposizioni di cui al punto 2, della deliberazione 232/2012/R/gas dall'1 ottobre 2012;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Snam Rete Gas e a E-Control;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni